

VARIAZIONE REGOLAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE

**(Sistema di valutazione delle performance nel rispetto dei principi estesi
agli Enti locali con il D.Lgs n. 150/2009)**

Approvato con delibera di Giunta Esecutiva

N° 51 del 27/09/2019

**Il Segretario Generale
(Dr.ssa Anna Desimone)**

**Il Presidente
(Dr. Angelo Rizzo)**

Il Regolamento del Nucleo di Valutazione, approvato con delibera di Giunta Esecutiva n° 5 del 12/01/2012 – alla luce delle novità introdotte sia con il DPR 09.06.2016, n° 105, e sia con l’assetto riorganizzativo degli uffici dell’Ente – deve essere rettificato mediante la sostituzione di alcuni articoli. Gli articoli da sostituire sono i seguenti: 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11.

L’articolo 1 del regolamento è sostituito dal seguente:

Art.1

Fonti di riferimento del sistema di valutazione

1. Le fonti primarie del sistema di valutazione e delle funzioni dell’Organismo di Valutazione sono previste dal Decreto Legislativo n° 150 del 27 ottobre 2009, come integrato dal DLgs n.74 del 25/5/2017, nonché dalla legge n. 190/2012.
2. Tra le fonti primarie, che disciplinano, tra l’altro, le modalità di selezione dei componenti del Nucleo di Valutazione, deve essere annoverato l’art. 6, del DPR 09.05.2016 n° 105.
3. Le fonti secondarie sono rappresentate dallo Statuto, dal Regolamento di contabilità e dal Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi il quale, nel Capo VI, ha recepito le innovazioni fissate dal D.Lgs. 150/2009 in tema di valutazione delle performance, ed ha tracciato le linee essenziali al funzionamento e alle attività del Nucleo di Valutazione.

L’articolo 3 del regolamento è sostituito dal seguente:

Art. 3

Composizione e nomina del Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione (in seguito denominato semplicemente Nucleo) è composto da 3 membri esterni all’Ente da selezionare tra coloro che sono inseriti nell’elenco degli OIV istituito con Decreto 2 dicembre 2016 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art.6, commi 3 e 4, del DPR n. 105/2016.

2. I requisiti che i componenti del Nucleo di Valutazione devono possedere sono quelli previsti dal citato Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica per l’iscrizione nell’elenco e per l’inserimento nella Fascia 1 e nella Fascia 2. In particolare, il Presidente del Nucleo deve essere inserito in Fascia 2, mentre gli altri due componenti possono essere inseriti sia in Fascia 1 che in Fascia 2.

3. I componenti del Nucleo devono essere selezionati, alla scadenza del loro incarico, con la seguente procedura:

a) il Presidente dà mandato al Dirigente responsabile della struttura in cui è inserito l'Ufficio Controllo di Gestione di approvare con specifica determina lo schema di avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di professionisti iscritti nell'elenco ministeriale degli OIV, che intendono essere selezionati per la nomina di componenti del Nucleo;

b) Il Dirigente dovrà inserire nell'avviso pubblico quanto ritiene necessario per la selezione e, in particolare, dovrà chiarire che i soggetti saranno selezionati tenendo conto in particolare:

- della Fascia di iscrizione nell'elenco degli OIV;
- del curriculum professionale;
- delle esperienze professionali maturate come componente di Nucleo di Valutazione negli Enti locali e, in particolare, nelle Comunità Montane o Enti sovracomunali;

c) il Dirigente istruisce il procedimento di selezione e formula, motivatamente, al Presidente dell'Ente la proposta di nomina dei componenti del Nucleo, ivi compreso il nominativo selezionato come Presidente del Nucleo stesso;

d) il Presidente valuta i contenuti della proposta del Dirigente e, se l'accetta, la fa propria e la propone alla Giunta Esecutiva per l'approvazione e la conseguente nomina del Nucleo; se non l'accetta, darà indicazioni motivate al Dirigente per una diversa, possibile formulazione compositiva del Nucleo, tenendo conto sempre delle manifestazioni di interesse pervenute entro i termini fissati nell'avviso pubblico.

4. Non può essere nominato componente del Nucleo, il professionista che:

- sia un dipendente della C.M. o abbia rapporti di parentela con i componenti della G.E. o con il personale dipendente;
- rivesta incarichi pubblici elettivi;
- abbia riportato condanne penali con sentenza definitiva per reati contro la pubblica amministrazione;
- abbia subito provvedimenti di destituzione, dispensa e/o decadenza dagli impieghi presso amministrazioni pubbliche

5. Il Nucleo, nominato con delibera di Giunta Esecutiva come innanzi stabilito, ha durata triennale. L'incarico triennale non è prorogabile ma è rinnovabile una sola volta previa procedura comparativa, nel rispetto di quanto fissato dall'art. 7, comma 1 del Decreto DFP 2/12/2016.

6. Il Nucleo, così nominato, eserciterà le proprie funzioni fino a che, anche alla scadenza del triennio di riferimento, non sarà rinominato il nuovo Nucleo con uno specifico atto di Giunta. Ciascun componente del Nucleo potrà essere revocato, prima della scadenza, per assenze prolungate, per inerzia e

incompletezza nello svolgimento delle proprie funzioni. La revoca avviene con delibera di Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente.

L'articolo 4 del regolamento è sostituito dal seguente:

Art. 4

Funzionamento e compenso per le funzioni

1. Il Nucleo svolge la sua attività collegialmente e, quindi, almeno con la presenza di due componenti su tre.
2. Il Nucleo, per la raccolta di elementi e dati, di informazioni e indicazioni, si avvale:
 - del lavoro dell'Ufficio Controllo di Gestione, operativo all'interno dell'Area Tecnica e Finanziaria, Funzione Dirigenziale Settore Finanziario;
 - delle comunicazioni che i Dirigenti ritengono utile trasmettergli durante le attività annuali, nonché delle relazioni di fine anno che questi gli trasmettono per la redazione della scheda di valutazione;
 - degli interscambi con la Presidenza dell'Ente;
 - delle verifiche dirette che ritengono utili portare a termine;
3. Alle riunioni formali del Nucleo partecipa il Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria (o della struttura nella quale è inserito l'Ufficio Controllo di Gestione), quale segretario verbalizzante.
4. Il Nucleo deve assicurare almeno 6 riunioni annuali.
5. Per lo svolgimento delle funzioni è riconosciuto ai componenti del Nucleo il compenso annuo come di seguito indicato:
 - al Presidente la somma di €. 2.400,00, compreso IVA, se dovuta;
 - al Componente la somma di €. 2.100,00, compreso IVA, se dovuta.
6. A detto compenso sono da aggiungersi le spese di viaggio da corrispondere secondo la normativa vigente.

L'articolo 5 del regolamento è sostituito dal seguente:

Art. 5

Sistema di valutazione e trasparenza

1. Il sistema di valutazione è finalizzato a pesare, comprendere e valutare le performance così come queste sono dettagliate negli articoli 38 e 39 del regolamento degli uffici e dei servizi.
2. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti tramite la crescita della professionalità dei dipendenti e la valorizzazione del merito di ciascuno secondo il principio di pari opportunità, nel rispetto della trasparenza dei risultati conseguiti dalle unità organizzative e dai singoli.
3. Annualmente, le performance da valutare sono:

- la performance organizzativa della struttura complessa la cui valutazione viene abbreviata con l'acronimo VALORG;
 - la performance organizzativa dell'Ente la cui valutazione viene abbreviata con l'acronimo VALENT;
 - la performance lavorativa dei dirigenti la cui valutazione viene abbreviata con l'acronimo VALDIR (la valutazione individuale dei dirigenti avverrà avendo riguardo alle specificità delle funzioni di ciascuno, e tenendo conto della peculiarità delle funzioni attribuite al Segretario Generale nella sua qualità);
 - la performance lavorativa dei dipendenti la cui valutazione viene abbreviata con l'acronimo VALDIP;
4. La Comunità Montana garantisce la trasparenza per far conoscere le procedure e i risultati della valutazione delle performance. Sul sito istituzionale dell'Ente, verranno pubblicati i risultati annuali del sistema di valutazione.

L'articolo 6 del regolamento è sostituito dal seguente:

Art. 6

Funzioni del Nucleo di valutazione

1. Al Nucleo competono le seguenti funzioni:

- a) effettuare la valutazione annuale della performance organizzativa delle strutture organizzative dell'Ente (VALORG);
- b) effettuare la valutazione annuale della performance organizzativa dell'Ente (VALENT);
- c) effettuare la valutazione annuale della performance lavorativa dei Dirigenti dell'Ente (VALDIR);
- d) monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, di trasparenza e di controllo interno di gestione;
- e) dare contenuto alle linee guida predisposte dall'ANAC in tema di valutazione delle performance ed attuare le funzioni che l'ANAC stessa chiede agli OIV in tema di trasparenza ed anticorruzione;
- f) verificare, in base a quanto stabilito dall'art. 1, commi 8 bis e 14, della Legge 190/2012, la coerenza degli obiettivi gestionali con quelli del Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, e di inserire tra i fattori di valutazione della performance il rispetto dell'assolvimento o meno degli obblighi in materia di trasparenza e di integrità;
- g) concorrere alla buona e congrua definizione degli obiettivi gestionali dando indicazioni concrete alla Giunta Esecutiva per la definizione del Piano degli obiettivi da utilizzare in sede di elaborazione del PEG;
- h) riferire al Presidente della Comunità Montana in ordine ad eventuali criticità riscontrate nell'esercizio delle proprie competenze;
- i) raccogliere ogni utile elemento durante l'esercizio delle attività annuali dell'Ente, affinché il lavoro di valutazione sia supportato da informazioni e dati quanto più vicini alla realtà operativa e ai risultati che ne conseguono.

2. Le funzioni del Nucleo sono comunque finalizzate a garantire il dovuto feedback nei processi di lavoro, controllo e indirizzo. Il raccordo tra il Nucleo e il Presidente della Comunità Montana deve essere proficuo, per permettere il trasferimento bidirezionato delle necessarie informazioni affinché le funzioni di valutazione siano al servizio delle funzioni di indirizzo.

L'articolo 9 del regolamento è sostituito dal seguente:

Art. 9

Oggetto e caratteristiche generali della valutazione.

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 150/2009, si individuano tre diversi livelli di valutazione di performance che rientrano tra le funzioni del Nucleo. Tali livelli sono riferiti alla valutazione:

a) delle strutture organizzative complesse che, nell'assetto degli Uffici varato con delibera di G.E. n° 34 del 13.06.2017, sono rappresentate da un'Area con due funzioni dirigenziali e da un Settore;

b) dell'amministrazione nel suo complesso;

c) dei Dirigenti delle strutture complesse (valutazione individuale), avendo riguardo alle specificità delle funzioni di ciascuno, e tenendo conto della peculiarità delle funzioni attribuite al Segretario Generale nella sua qualità.

2. Al fine di assicurare la massima trasparenza, secondo quanto disciplinato negli articoli precedenti, verrà assicurata la pubblicazione delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni delle performance dei tre livelli.

3. La valutazione delle performance verrà effettuata facendo riferimento a criteri trasparenti, connessi sia al soddisfacimento dell'interesse dell'Ente che al rispetto dei diritti dei valutati.

L'articolo 10 del regolamento è sostituito dal seguente:

Art. 10

La valutazione della performance organizzativa di settore

1. Il Nucleo effettua la valutazione della performance organizzativa (VALORG) delle strutture complesse, tenendo conto:

a) delle risorse assegnate ad ogni settore con il PEG, avendo cura di valutare l'attività complessiva di impegno di tali risorse formulando considerazioni sui risultati raggiunti e sugli scostamenti rispetto alle assegnazioni;

b) degli obiettivi assegnati a ciascuna struttura, distinguendo tra obiettivi diretti e indiretti, primari e secondari;

c) delle prestazioni rese all'interno di ogni struttura, stimandole con indicatori quantitativi e qualitativi, e avendo cura di esprimere un punteggio (anche

percentualizzato) sulla complessità delle attività poste in essere nel settore stesso;

d) dell'efficienza nell'impiego delle risorse;

e) del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ad ogni struttura (valutazione percentualizzata);

f) di chiudere il giudizio valutativo attraverso una misurazione percentualizzata che sia una media delle valutazioni innanzi precisate, senza trascurare l'obbligo di considerazioni finali che diano anche conto del soddisfacimento degli interessi generali perseguiti dalle attività della struttura valutata.

2. La VALORG, così come dettagliata nel comma precedente, potrà essere refertata mediante la compilazione puntuale della scheda riportata in allegato sotto la lettera "A". Tale scheda è da intendersi come la struttura minima di lavoro e di giudizio, senza precludere nessuna prerogativa al Nucleo di cambiarne i contenuti rafforzandone gli aspetti argomentativi e valutativi.

3. La VALORG, riferita a ciascuna delle strutture complesse settori dell'Ente, deve essere realizzata entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello valutato. Deve essere consegnata, unitamente agli altri due livelli di valutazione (VALENT e VALDIR), al Presidente della Comunità Montana, il quale può attivare, nell'arco dei dieci giorni successivi alla data di consegna, un percorso chiarificatore e/o rettificativo del referto al fine di aggiungere, d'intesa con il Nucleo stesso, eventuali elementi di maggiore aderenza tra valutazione, comportamenti e risultati della performance organizzativa.

4. Le singole VALORG, quali referti definitivi, dovranno essere impiegate come esito di performance settoriale sia per la valutazione comparativa dei dirigenti delle strutture complesse, che come fattore premiale per i compensi che saranno destinati ai dipendenti in relazione alla loro performance individuale così come disciplinata nella contrattazione integrativa decentrata.

L'articolo 11 del regolamento è sostituito dal seguente:

Art. 11

La valutazione della performance organizzativa dell'Ente

1. La valutazione della performance complessiva dell'Ente (VALENT) è data dalla somma delle VALORG di struttura.

2. La VALENT viene refertata argomentando sui risultati delle VALORG e si chiude con un giudizio di congruità delle attività svolte nell'anno di riferimento rispetto agli obiettivi prefissati e rispetto alle funzioni generali che sono state assicurate dalla Comunità Montana a favore della collettività del Comprensorio.

3. Il referto della VALENT viene consegnato congiuntamente alle VALORG al Presidente della C.M. secondo i tempi e i modi attribuiti a queste ultime nell'articolo precedente. Subisce le eventuali operazioni di rimodulazione e

assestamento sulla base di motivati elementi aggiuntivi forniti in ultima istanza dall'amministrazione.